

Allegato 1

**Statuto
della Società per azioni semplificata
"Lyon Turin Ferroviaire"
Aggiornato al 10 marzo 2009 (23^{ma} Assemblea Generale)**

I sottoscritti:

Réseau Ferré de France (« RFF »), Istituzione pubblica nazionale a carattere industriale e commerciale con sede 92 avenue de France, 75648 Parigi cedex 13, iscritta al registro del commercio e delle società di Nanterre, con numero B 412 280 737 e rappresentata dal Sig. Hubert du MESNIL, Presidente del consiglio di amministrazione di RFF,

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni (« RFI ») con sede a Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (tribunale di Roma) al numero 7847/92, codice fiscale n° 01585570581 rappresentata dal Sig. Michele Mario ELIA, Amministratore Delegato di RFI,

stabiliscono, così come segue, lo statuto della società per azioni semplificata "Lyon Turin Ferroviaire" ("LTF"), di seguito denominata la "Società".

Preambolo,

Di comune accordo RFF e RFI intendono che i loro rapporti per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Lione-Torino siano regolati dall'accordo del 29 gennaio 2001 tra il Governo della Repubblica Francese ed il Governo della Repubblica Italiana.

Con tale accordo, i due governi hanno rammentato la necessità di favorire un migliore equilibrio tra i diversi modi, in particolare per l'attraversamento delle Alpi, e le ampie possibilità di sviluppo di cui dispone il modo ferroviario. La realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori deve consentire di far fronte alla prossima saturazione delle infrastrutture esistenti.

Pertanto hanno deciso che gli studi, le ricognizioni ed i lavori preliminari della parte comune franco-italiana della sezione internazionale, come sono definiti dall'accordo del 29 gennaio 2001, saranno diretti, sotto l'autorità della Commissione intergovernativa, da un promotore, costituito in parti uguali tra i due gestori di infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese.

Detto ciò, a questo fine i sottoscritti hanno stabilito lo statuto della società per azioni semplificata che essi hanno concordato di istituire tra loro:

"Lyon Turin Ferroviaire" ("LTF")
Società per azioni semplificata
con capitale di 1 000 000 di euro
Sede sociale a Chambéry (Savoia), 1091 avenue de la Boisse
RCS Chambéry 439 566 952.

f -

th

Titolo I **Disposizioni generali**

Articolo 1 - Forma

E' costituita, in parti uguali, tra i proprietari delle azioni di seguito create e di quelle che potrebbero esserlo ulteriormente, una Società per azioni semplificata disciplinata dalle leggi e regolamenti vigenti come anche dal presente statuto.

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto, conformemente all'accordo del 29 gennaio 2001 tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Lione-Torino e, segnatamente, i suoi articoli 5, 6, 7 e 9 di condurre gli studi, le ricognizioni ed i lavori preliminari della parte comune franco-italiana della sezione internazionale.

Questi lavori comportano, in particolare, la definizione precisa del tracciato e delle procedure di valutazione ambientale ad essi applicabili nei due Stati, lo scavo delle discenderie e dei tunnels di ricognizione, i lavori connessi e l'insieme degli studi necessari alla stesura del progetto ("avant-projet) della parte comune franco-italiana.

Al termine di questa fase di studi e di ricognizioni, la Società deve proporre la consistenza definitiva delle opere della nuova linea, la loro localizzazione, lo stanziamento finanziario di previsione e le loro modalità di realizzazione.

I gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali francese ed italiana possono anche, di comune accordo, affidare alla Società ogni altro studio, ricognizione e lavoro che esse ritengano utile far realizzare alla Società stessa sulla sezione internazionale del collegamento Lione-Torino.

La Società effettua tutte le operazioni, qualsiasi esse siano, direttamente o indirettamente collegate all'oggetto sopra definito o ad ogni oggetto simile o connesso e suscettibile di facilitare lo sviluppo della Società.

Articolo 3 - Denominazione

La denominazione della Società è "Lyon Turin Ferroviaire" ("LTF").

In tutti gli atti, fatture, avvisi, pubblicazioni ed altri documenti che provengano dalla Società, la denominazione sociale è sempre preceduta o seguita dalle parole scritte in modo leggibile "società per azioni semplificata" o dalle iniziali "SAS" e dall'indicazione del capitale sociale.

Articolo 4 - Sede sociale

La sede sociale è stabilita a Chambéry (Francia), 1091 avenue de la Boisse - 73006 cedex.

La Società ha una sede secondaria a Torino (Italia), Piazza Nizza, 46 - 10126.

Ogni trasferimento della sede sociale deve essere deciso dalla collettività degli associati secondo le modalità stabilite dall'articolo 18 del presente statuto. Tuttavia, in deroga a tale regola, il Consiglio di Amministrazione può decidere autonomamente di trasferire la sede sociale nella stessa città oppure decidere il trasferimento della sede sociale entro un raggio massimo di cinquanta chilometri dalla precedente localizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo L.225-36 del codice di commercio. Quest'ultima decisione deve essere ratificata dall'assemblea generale.

L'apertura, il trasferimento o la chiusura di una sede secondaria si effettua nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 11 del presente statuto.

Articolo 5 – Durata

La Società è costituita, con decorrenza dal giorno della sua immatricolazione nel registro del commercio, fino alla data di completamento delle missioni definite all'articolo 2 del presente statuto, e, al più tardi alla data del 31 dicembre 2013.

Titolo II Capitale e azioni

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale è stabilito nella somma di 1 000 000 di euro.

E' diviso in 2 000 azioni di 500 euro ciascuna.

Articolo 7 – Modifica del capitale

Il capitale può essere aumentato, con apporti in numerario o in natura, o ridotto da una decisione collettiva degli associati nelle condizioni previste dall'articolo 18 del presente statuto.

Gli associati possono delegare al Presidente della Società i poteri necessari al fine di realizzare, entro i termini di legge, l'aumento di capitale in una o più volte, di fissarne le modalità, di constatarne la realizzazione e di procedere alla correlativa modifica dello statuto.

In caso di aumento per emissione di azioni da sottoscrivere in denaro, un diritto di prelazione è riservato ai proprietari delle azioni esistenti alle condizioni legali.

Articolo 8 – Liberazione delle azioni

Ogni sottoscrizione di azioni è obbligatoriamente accompagnata dal versamento immediato della metà dell'ammontare nominale delle azioni sottoscritte. Il saldo sarà liberato su richiesta di fondi del Presidente della Società.

Articolo 9 – Forma dei titoli

Le azioni hanno una forma nominativa. Esse sono intestate al loro titolare nei conti tenuti dalla Società.

Gli attestati di iscrizione al conto sono validamente firmati dal Presidente o da chiunque sia stato a tal fine delegato dal Presidente.

Articolo 10 – Cessioni delle azioni

A – Le azioni sono cedibili nel rispetto dei termini dell'accordo del 29 gennaio 2001 e secondo le modalità di seguito definite.

B – Diritto di prelazione

Ogni socio dispone di un diritto di prelazione sulle azioni proposte alla cessione in proporzione al numero di azioni che egli detiene, tenuto conto delle azioni offerte alla prelazione.

Il socio cedente, notifica la propria decisione di cedere o trasferire ad ogni associato ed al Presidente della Società per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax, indicando il cognome, nome, domicilio, nazionalità o la denominazione, la forma, l'ammontare del capitale, l'indirizzo della sede sociale, l'indirizzo del o dei cessionari proposti, il numero di azioni di cui è prevista la cessione o il trasferimento, al pari del prezzo offerto se si tratta di una cessione a titolo oneroso o la stima del valore delle azioni negli altri casi.

Pena il considerare che egli abbia rinunciato al suo diritto di prelazione, ogni socio deve notificare all'azionista cedente come anche al Presidente della Società, nel termine di 30 giorni a partire dal ricevimento della suddetta dichiarazione, se intenda esercitare il suo diritto di prelazione, il numero di azioni per le quali intenda esercitare tale diritto ed anche, se del caso, se egli auspichi di esercitare il proprio diritto di prelazione su un numero di azioni superiore a quello al quale ha diritto.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione su tutte le azioni di cui è in progetto la cessione, non viene dato seguito ai diritti di prelazione esercitati e il Presidente ne informa immediatamente il socio cedente e gli altri soci. La cessione viene allora sottoposta al consenso della Società alle seguenti condizioni.

C – Consenso

1° Ogni trasmissione di azioni, anche tra associati, o a titolo gratuito o a titolo oneroso e qualunque sia la forma della cessione, deve essere autorizzata all'unanimità dagli associati.

2° Il socio cedente notifica la cessione o l'alienazione progettata al Presidente della Società, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax, indicando i cognome, nomi, domicilio o nazionalità, o la denominazione, la forma, l'ammontare del capitale, l'indirizzo della sede sociale, l'indirizzo del o dei cessionari proposti, il numero di azioni di cui la cessione o l'alienazione è prevista come anche il prezzo offerto se si tratta di una cessione a titolo oneroso o la stima del valore delle azioni negli altri casi.

L'assemblea convocata dal Presidente deve deliberare nelle condizioni previste all'articolo 18 del presente statuto e notificare la propria decisione al cedente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax entro i 15 giorni che seguono la notifica su menzionata. La decisione dell'assemblea generale non deve essere motivata e, in caso di rifiuto, non può dar luogo ad alcun reclamo.

Se il cessionario o i cessionari proposti sono approvati, il trasferimento è regolarizzato a vantaggio del o dei cessionari proposti dietro presentazione dei documenti giustificativi, i quali dovranno essere consegnati entro i 15 giorni che seguono la notifica della decisione dell'assemblea.

3° La Società potrà ugualmente, anche senza l'accordo dell'associato cedente, ricomprare le azioni. In mancanza di accordo tra le parti, il prezzo di acquisto sarà determinato nelle condizioni previste dall'articolo 1843-4 del codice civile.

D – Modifica nel controllo di un associato

Ogni modifica della struttura degli associati che comporta un cambiamento nel loro controllo autorizza la collettività degli associati a decidere, nelle condizioni fissate dall'articolo 18 del presente statuto, la sospensione dell'esercizio dei diritti non pecuniari dell'associato, il cui controllo è modificato, o la sua esclusione.

L'associato, il cui controllo è modificato, non può partecipare alla decisione che lo riguarda.

Per i due primi associati, questa disposizione si applica solo nell'ipotesi in cui il loro controllo diretto o indiretto rispettivamente da parte degli Stati francese ed italiano fosse modificato.

Ogni modifica della forma giuridica degli associati sarà comunicata alla CIG che ne trarrà le conseguenze necessarie.

Titolo III Direzione e controllo della Società

Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione

A – La Società è diretta, nel limite dei poteri che gli sono riconosciuti dal presente statuto, da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 a 10 amministratori, compresi il Presidente ed il Direttore Generale, che rappresentano in modo paritetico gli associati. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea generale ordinaria degli associati per una durata di 3 anni su proposta di ciascuno degli associati che designano un ugual numero di amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può essere assistito da due persone, che non hanno voto deliberante, designati dai due associati.

I membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del Presidente e del Direttore Generale sono revocabili in qualsiasi momento e senza motivo su decisione del socio che ne ha proposto la nomina. La revoca così pronunciata ha effetto immediato.

Salvo le disposizioni relative al Presidente e al Direttore Generale della Società, ogni sostituzione di un amministratore, quale ne sia la causa, avviene alle stesse condizioni della sua nomina nel rispetto della rappresentanza paritaria degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente, abitualmente, alternativamente in Francia ed in Italia. Viene convocato in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta che l'interesse della Società lo esiga. Nel caso in cui non sia convocata alcuna riunione per un periodo superiore a tre mesi, ogni amministratore della Società potrà sollecitare la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in videoconferenza o tramite ogni altro mezzo di comunicazione che permetta l'identificazione degli amministratori. Le modalità di svolgimento di una simile seduta sono definite dal Regolamento interno del Consiglio di Amministrazione.

In caso di convocazione del Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria, i documenti relativi ai punti che figurano all'ordine del giorno e i progetti di delibera devono pervenire ai membri del Consiglio al più tardi tre giorni prima della data fissata per seduta.

In caso di convocazione di una seduta straordinaria tramite videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che permetta l'identificazione degli amministratori, la trasmissione dei documenti si effettua con le stesse modalità.

Se, tra la convocazione dei membri del Consiglio in seduta straordinaria e la data scelta per questa seduta, viene raccolto un parere favorevole scritto di tutti gli amministratori per l'adozione della delibera proposta, il Presidente può considerarla adottata. La delibera viene registrata al momento della seduta successiva del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente solo a condizione che sia presente la maggioranza dei suoi membri fisicamente o tramite videoconferenza o ogni altro mezzo di comunicazione che permetta l'identificazione degli amministratori o dei rappresentanti.

Salvo particolari disposizioni del presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei membri presenti fisicamente o tramite videoconferenza od ogni altro mezzo di telecomunicazione che permetta la loro identificazione o dei rappresentanti.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può, con un mandato speciale, delegare ad altro amministratore la facoltà di votare in sua vece sulle questioni portate all'ordine del giorno; un amministratore può essere mandatario di uno solo dei suoi colleghi.

Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono eseguite dal Presidente e dal Direttore Generale nel rispetto dei loro rispettivi poteri.

B - Gli amministratori sono convocati alle sedute del Consiglio di Amministrazione con ogni mezzo scritto.

Le copie o estratti delle delibere del Consiglio di Amministrazione sono certificate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un rappresentante da questi designato.

C - Il Consiglio di Amministrazione è competente per:

f-7

h

1. prendere le decisioni che vertono sulla politica e sugli orientamenti generali e strategici della Società,
2. chiudere i conti societari che sono congiuntamente presentati dal Presidente e dal Direttore Generale prima di trasmetterli agli associati,
3. chiudere il rapporto annuale di gestione e i documenti di previsione di gestione, che sono congiuntamente presentati dal Presidente e dal Direttore Generale ;
4. approvare il regolamento interno della Società e il regolamento interno del Consiglio di Amministrazione.
5. trasferire la sede sociale della Società nelle condizioni previste all'articolo 4 del presente statuto,
6. decidere la creazione, il trasferimento e la chiusura di qualsiasi succursale, agenzia, ufficio, sede secondaria ;
7. autorizzare gli accordi tra la Società e gli associati o una società controllata dagli associati ai sensi dell'articolo L233-3 del codice del commercio ;
8. autorizzare la costituzione di garanzie sui beni sociali, la concessione di avalli, di cauzione o di garanzia della Società a favore di un certo ammontare stabilito dalla assemblea generale ordinaria,
9. decidere degli impegni finanziari e in particolare la sottoscrizione di prestiti e impegni bancari,
10. chiudere, nel rispetto delle competenze della CIG, i programmi di studi e di progetti, e approvare le conclusioni degli studi e dei lavori,
11. autorizzare la stipula di convenzioni, appalti e contratti,
12. autorizzare gli acquisti, le vendite o scambi di immobili, diritti immobiliari e fondi di commercio.

D – Fatte salve le eccezione delle competenze previste ai punti da (1) a (7) suddetti, il Consiglio di Amministrazione può delegare al suo Presidente una parte dei suoi poteri, nei limiti degli importi di seguito indicati :

- quindici milioni di euro (€15 000 000) per gli impegni finanziari,
- quindici milioni di euro (€15 000 000) per gli appalti e contratti, ad eccezione dei contratti di prestazioni intellettuali e delle loro clausole aggiuntive ;
- cinque milioni di euro (€5 000 000) per gli appalti di prestazioni intellettuali e le loro clausole aggiuntive,

Può anche delegare al Direttore Generale, nei limiti delle deleghe del Presidente, una parte dei propri poteri previsti ai punti 11 e 12 del presente articolo, nei limiti dei seguenti importi :

- dieci milioni di euro (€10 000 000) per gli appalti e contratti, ad eccezione dei contratti di prestazioni intellettuali e le loro clausole aggiuntive ;
- un milione di euro (€1 000 000) per gli appalti di prestazioni intellettuali e le loro clausole aggiuntive,
- un milione di euro (€1 000 000) per gli acquisti, vendite o scambi di immobili, diritti e fondi di commercio.

Articolo 12 – Presidente della Società

Il Presidente della Società è nominato su proposta di RIF dall'assemblea generale ordinaria per una durata rinnovabile di 3 anni. Le funzioni del Presidente hanno termine quando questi raggiunge settanta anni ; la cessazione delle sue funzioni ha efficacia l'indomani della assemblea generale d'approvazione dei conti dopo il suo settantesimo compleanno.

1/2

th)

Il Presidente è revocabile in qualsiasi momento e senza motivo su decisione collettiva della maggioranza semplice dei soci nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 18 del presente statuto. La revoca così pronunciata produce effetto immediatamente.

Il Presidente della Società è di diritto membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Egli vigila sul buon funzionamento degli organi della Società e convoca le assemblee.

Conformemente alla legge, il Presidente rappresenta la Società nei confronti dei terzi. E' investito dei poteri necessari, compreso il potere di rappresentazione in giustizia per agire in ogni circostanza a nome della Società, entro il limite dell'oggetto sociale, con riserva delle competenze che la legge ed il presente statuto attribuiscono alla collettività degli associati, al Consiglio di Amministrazione come anche al Direttore Generale.

In particolare il Presidente è responsabile dei rapporti esterni e del finanziamento della Società.

In particolare assicura la comunicazione esterna della Società. A questo titolo, costituisce l'interlocutore privilegiato dei soci, della CIG, degli Enti Pubblici, parapubblici e politici e dei mass media. Tuttavia, prima di qualsiasi comunicazione ufficiale destinata alle istituzioni o diffusione di un comunicato stampa diretto ai mass media tali da impegnare la Società, il Presidente dovrà concordare con il Direttore Generale il contenuto di tale comunicazione o di tale comunicato.

Il Presidente ha anche la competenza esclusiva per controllare la buona gestione economica e finanziaria della Società attuata dal Direttore Generale. A questo titolo, il Presidente può adottare tutte le misure necessarie al controllo della buona gestione economica e finanziaria e chiedere al Direttore Generale tutte le spiegazioni necessarie alla sua missione di controllo; può esercitare tale controllo senza riserve nell'ambito di tutti i servizi della Società.

In caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di revoca del Presidente della Società, l'assemblea generale ordinaria degli associati nomina un nuovo Presidente della Società per il periodo rimanente.

In caso di impedimento temporaneo l'assemblea generale ordinaria degli associati designa un amministratore alle funzioni di Presidente e fissa la durata del suo mandato.

In attesa della decisione dell'assemblea generale ordinaria, le funzioni del Presidente vengono esercitate dall'amministratore più anziano che convocherà l'assemblea generale ordinaria nei tempi più brevi.

Il Presidente può delegare una parte dei suoi poteri al Direttore Generale per una o più operazioni o categorie di operazioni determinate.

Il Presidente può, nel rispetto dei poteri che ha delegato al Direttore Generale e nei limiti fissati dalla legge in vigore, conferire mandati speciali.

Articolo 13 – Direttore generale

Il Direttore Generale è nominato su proposta di RFI dall'assemblea generale ordinaria per una durata rinnovabile di 3 anni. Il Direttore Generale è membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è revocabile in qualsiasi momento e senza motivo su decisione collettiva della maggioranza semplice dei soci, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 18 del presente statuto. La revoca così pronunciata produce effetto immediatamente.

Con riserva delle competenze della collettività dei soci, del Consiglio di Amministrazione e di quelle del Presidente della Società, il Direttore Generale è incaricato della direzione della Società.

A questo titolo egli assicura :

- l'elaborazione del budget della Società in accordo con il Presidente, e la gestione budgetaria ;
- la preparazione e l'adattamento della strategia della Società di concerto con il Presidente ;
- l'organizzazione e il controllo dei cantieri, dei lavori e degli studi ;
- la direzione dell'attività di impresa nonché dei siti di cantieri e di lavori della Società ; a tale scopo può :
 - (i) acquistare ai prezzi, carichi e condizioni che valuterà convenienti ogni edificio costruito o no, porzioni di edificio o diritti immobiliari necessari all'attività dell'impresa ;
 - (ii) adottare tutte le misure legate alla gestione del personale, all'igiene, alla sicurezza e alle risorse umane della Società e del contenzioso sociale ; può in particolare : nominare e revocare gli agenti, stabilire d'accordo con il Presidente le loro attribuzioni, le loro residenze, ecc., nel quadro dell'organigramma della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione ; la sicurezza ;
 - (iii) stipulare o rescindere ogni polizza o contratto di assicurazione riguardante i rischi di qualsiasi natura ; e
 - (iv) ritirare da qualsiasi ufficio postale, messaggerie, qualsiasi lettera, qualsiasi telegramma o spedizione di qualsiasi natura indirizzati alla Società.
- Il coordinamento funzionale e la gestione finanziaria e budgetaria della Direzione degli Studi e Progetti della Direzione Costruzioni.

E' dotato dei poteri di rappresentanza, compreso il potere di rappresentanza in giudizio, necessari per agire in nome e per il conto della Società nel quadro dei poteri di direzione che gli sono stati personalmente e direttamente attribuiti dal presente statuto, o delegati dal Presidente o il Consiglio di Amministrazione.

I poteri delegati dal Presidente conferiscono al Direttore Generale, salvo esclusione espressa, anche i poteri di rappresentanza necessari per esercitare le deleghe.

Prima di qualsiasi comunicazione ufficiale o diffusione di comunicato stampa diretto ai mass media di natura tale da impegnare la Società, il Direttore Generale dovrà concordare con il Presidente il contenuto di questa comunicazione o di questo comunicato.

In caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di revoca del Direttore Generale della Società, l'assemblea generale ordinaria degli associati, nomina un nuovo Direttore Generale per la rimanente durata del suo mandato.

Il Direttore Generale può, nel rispetto dei poteri delegati al Presidente e nei limiti fissati dalla legislazione in vigore, conferire mandati speciali.

Articolo 14 – Direttori

Il Direttore Generale è assistito da due direttori (un direttore degli studi e progetti e un direttore costruzioni), ognuno designato dal Consiglio di Amministrazione che fissa la durata delle loro funzioni e le loro sedi.

Salvo decisione contraria presa dagli associati all'unanimità, il direttore degli studi e progetti è designato su proposta di RFF e il direttore costruzioni è designato su proposta di RFI.

I direttori così designati non hanno né la funzione né il titolo di Direttore Generale o di Direttore Generale delegato ai sensi dell'articolo L.227-6 del Codice del Commercio.

Articolo 15 – Commissari ai conti

Gli associati designano collettivamente due commissari ai conti titolari e due commissari ai conti supplenti.

Tale designazione si effettua nelle condizioni previste all'articolo 18 del presente statuto per la durata fissata dalla legge.

Articolo 16 – Elaborazione del budget

Il budget annuale della Società è preparato ogni anno secondo la procedura descritta qui appresso:

Entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, il Direttore Generale redige un progetto di budget per il successivo anno.

Il Direttore Generale sottopone al Presidente il progetto di budget prima stabilito. Sulla base del progetto sottoscritto dal Direttore Generale e dal Presidente, quest'ultimo convoca il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del budget della Società.

Titolo IV Decisioni collettive

Articolo 17 – Decisioni collettive degli associati

Le decisioni collettive sono prese in assemblea generale come previsto nell'articolo 18 del presente statuto.

Gli associati sono consultati e deliberano nelle forme e nelle condizioni seguenti:

A – Le decisioni degli associati devono essere adottate e modificate all'unanimità degli associati, quando esse riguardano le operazioni seguenti:

- Modifiche dello Statuto, diverse da quelle specificamente conferite dallo Statuto ad altro organo della Società;
- modifica del capitale sociale,
- nomina e revoca del Presidente e del Direttore Generale,
- nomina degli altri amministratori,
- remunerazione degli amministratori, del Presidente della Società e del Direttore Generale,
- nomina dei commissari ai conti,
- approvazione dei conti annuali e assegnazione degli utili,
- gradimento sulle cessioni di azioni,
- sospensione dei diritti di voto ed esclusione di una società azionista il cui controllo è stato modificato,
- esclusione di un associato,
- trasformazione e ogni operazione avente l'effetto di aumentare gli impegni degli associati,
- fusione, scioglimento o apporto parziale di attivo sottoposto al regime degli scioglimenti.
- determinazione dell'importo massimo dei prestiti o impegni bancari la cui sottoscrizione il Consiglio di Amministrazione può autorizzare al Presidente,
- Autorizzazione di convenzioni tra la Società e gli amministratori o un'altra società diretta da uno degli amministratori della Società ;
- Scioglimento e liquidazione.

B – Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del presente statuto, ogni altra decisione è di competenza del Consiglio di Amministrazione che delibera nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 11 del presente statuto.

Articolo 18 – Assemblea generale

A – L'assemblea generale è composta dagli associati. Ognuno è rappresentato o dal suo rappresentante legale o da un rappresentante che egli è tenuto a designare o dal supplente di quest'ultimo.

Ogni membro notifica al Presidente la designazione di tale rappresentante e del suo supplente come anche ogni variazione di tali designazioni.

Ogni membro dispone di un voto per azione posseduta.

Il Presidente della Società assiste all'assemblea generale senza partecipare alla votazione.

B - L'assemblea generale che si riunisce alternativamente in Francia ed in Italia, è convocata dal Presidente della Società.

Può esserlo parimenti da parte dei commissari ai conti qualora questi lo ritengano necessario.

L'assemblea generale è inoltre convocata obbligatoriamente su richiesta di uno degli associati. A tale fine l'associato che richiede la convocazione deve giustificare la propria richiesta al Presidente con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando i punti che egli desidera far iscrivere all'ordine del giorno. Il Presidente deve allora procedere alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni che seguono il ricevimento della suddetta lettera.

In caso di liquidazione, solo il liquidatore è abilitato a convocare l'assemblea generale.

C - Le convocazioni vengono fatte con lettere indirizzate ad ogni associato quindici giorni prima della data dell'assemblea. A tali convocazioni devono essere allegati l'ordine del giorno dell'assemblea ed il testo dei progetti di risoluzione proposto dal Consiglio di Amministrazione e se del caso il rapporto del Presidente.

D - L'assemblea generale non può pronunciarsi in modo valido se non a condizione che ciascuno degli associati sia presente o sia rappresentato alle condizioni fissate nel presente articolo.

E - Verbale di assemblea

Ogni decisione collettiva degli associati presa in assemblea viene constatata da un verbale stabilito e firmato dal Presidente e, se del caso, dal Presidente di seduta.

Il verbale indica la data e il luogo della riunione, il cognome, nome e titolo del Presidente di seduta, i cognomi e nomi degli associati presenti o rappresentati con l'indicazione del numero di azioni possedute da ciascuno di essi e le condizioni di esercizio del loro diritto di voto, i documenti e rapporti sottoposti all'assemblea, una sintesi dei dibattiti, i testi delle risoluzioni messe ai voti ed il risultato delle votazioni.

Articolo 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale sarà chiuso il 31 dicembre 2002.

Articolo 20 - Destinazione dei risultati d'esercizio

Il bilancio, che riepiloga i ricavi e i costi dell'esercizio, fa apparire per differenza, dopo detrazione degli ammortamenti e della spesa, l'utile o la perdita dell'esercizio.

Sull'utile dell'anno diminuito, all'occorrenza, delle perdite precedenti, è prelevato il cinque per cento almeno per costituire il fondo di riserva legale. Questo prelievo cessa di essere obbligatorio quando il fondo di riserva raggiunge un decimo del capitale sociale; torna in essere quando, per una causa qualsiasi, la riserva legale è scesa sotto tale decimo.

L'utile distribuibile è costituito dagli utili dell'esercizio, diminuito delle perdite precedenti e delle somme portate in riserva, in applicazione della legge e del presente statuto ed aumentato di ogni riporto attivo.

Tale utile potrà essere messo in riserva o distribuito agli associati proporzionalmente al numero di azioni di loro proprietà.

Gli associati possono decidere la distribuzione delle somme prelevate dalle riserve di cui hanno la disponibilità, precisando che i dividendi sono prelevati per priorità sugli utili dell'esercizio.

Salvo in caso di riduzione di capitale, nessuna distribuzione può essere fatta agli associati quando i capitali propri sono o diventerebbero a seguito di questa, inferiori all'ammontare del capitale effettivamente sottoscritto alla data in questione, aumentato delle riserve che la legge o il presente statuto non permette di distribuire. Lo scarto di rivalutazione non è distribuibile. Può essere incorporato in tutto o in parte nel capitale.

La collettività degli associati, deliberando sui conti dell'esercizio, ha la facoltà di accordare ad ogni associato, per tutto o parte del dividendo messo in distribuzione o degli anticipi sui dividendi, un'opzione tra il pagamento dei dividendi o degli anticipi sui dividendi in moneta.

Le perdite, se esistono, sono, dopo l'approvazione dei conti, riportate a nuovo per essere imputate sugli utili ulteriori fino a pareggio.

Articolo 21 – Liquidazione

1° Sotto riserva del rispetto delle prescrizioni legali imperative in vigore, la liquidazione della Società obbedirà alle seguenti regole.

2° Gli associati nominano tra di loro uno o più liquidatori di cui essi stabiliscono le funzioni e la remunerazione.

Tale nomina pone fine alle funzioni del consiglio d'amministrazione, del Presidente e del Direttore Generale, salvo decisione contraria degli associati, a quelle dei commissari ai conti.

Gli associati possono sempre revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori è conferito, salvo decisione contraria degli associati, per tutta la durata della liquidazione.

3° I liquidatori hanno, congiuntamente o separatamente, i poteri più estesi al fine di realizzare, ai prezzi, oneri e condizioni che essi individueranno, tutto l'attivo della Società e di estinguere il suo passivo.

Il o i liquidatori possono procedere, in corso di liquidazione, alla distribuzione di anticipi e, a fine liquidazione, alla ripartizione del saldo disponibile senza essere obbligati ad alcuna formalità di pubblicità o di deposito dei fondi.

Il o i liquidatori hanno, anche separatamente, titolo per rappresentare la Società nei confronti di terzi, come anche per agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia in istanza che in difesa.

7

#1

4° Nel corso della liquidazione, gli associati sono consultati tutte le volte che sia richiesto nell'interesse della Società senza tuttavia che sia necessario rispettare le prescrizioni degli articoli L.237-23 e seguenti del codice di commercio.

Gli associati sono consultati in modo valido da un liquidatore o da associati che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

Gli associati deliberano alle stesse condizioni di numero legale e/o di maggioranza vigenti prima dello scioglimento.

5° A fine liquidazione gli associati deliberano sul conto definitivo della liquidazione, la liberatoria della gestione del o dei liquidatori e lo scarico del loro mandato.

Essi constatano, nelle stesse condizioni, la chiusura della liquidazione. Se i liquidatori trascurano di consultare gli associati, il Presidente del tribunale di commercio, deliberando con ordinanza di procedura per direttissima può, su richiesta di ogni associato, designare un mandatario per procedere a tale consultazione.

Se gli associati non possono deliberare o se essi rifiutano di approvare i conti della liquidazione, si delibera per decisione del tribunale di commercio, su richiesta del liquidatore o di ogni persona interessata.

6° L'ammontare dei capitali propri sussistente dopo rimborso del valore nominale delle azioni, è ripartito proporzionalmente alla quota sociale degli associati.

Al momento del rimborso del capitale sociale, l'onere di tutte le imposte che la Società avrebbe l'obbligo di trattenere alla fonte sarà ripartito proporzionalmente alla quota sociale degli associati.

Titolo V Disposizioni varie

Articolo 22 – Contestazioni

Se dovessero sorgere delle contestazioni durante l'esistenza della Società o durante la sua liquidazione, vuoi tra gli associati, vuoi tra la Società e gli associati stessi, in merito alla validità, all'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, o in generale sugli affari della società, tali contestazioni saranno sottoposte ad arbitrato alle condizioni fissate dall'articolo 12 dell'accordo del 29 gennaio 2001.

Articolo 23 – Pubblicità


Tutti i poteri speciali vengono dati al portatore di un originale, di una copia o di un estratto del presente statuto per effettuare tutte le altre formalità di pubblicità.

h

*

In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 55, 8° del decreto n° 67-236 del 23 marzo 1966, si
precisa che il presente statuto è stato firmato da:

Hubert de MESNIL
Presidente Consiglio di Amministrazione RFF



per delega del
Michele Mario ELIA
Amministratore Delegato di RFI

